



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 27 del 19.06.2020

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 18,58 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Buonora Maristella |
| 3) Crispino Francesco | 11) Framondino Luigi |
| 4) Russo Gennaro | 12) Comite Nicola |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Coppola Salvatore |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Pesca Mario |

Risultano assenti: DI BIASI - VERRONE - DI NARDO - FRAMONDINO - COMITE - COPPOLA..

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Lampasona, D'Arienzo, Mutalipassi, Benevento.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: **Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie**

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n°6 del 18/01/2013 con la quale veniva affidato all'Unione dei Comuni Alto Cilento il Servizio di Igiene Urbana;

la propria deliberazione n°79 del 20/12/2013 con la quale si stabiliva tra l'altro di trasferire all'Unione predetta la quota del tributo sostituito della Tares (TARI) al fine di garantire il finanziamento del 100% del costo del Servizio Igiene Urbana;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre restano in vigore i commi da 641 a 660, da 662 a 668 e da 679 a 686 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 così come modificati dal D.L. n.16 del 06/03/2014 convertito con Legge del 02/05/2014 n°68 e successive modifiche e integrazioni, inerente la componente TARI

VISTI, in particolare, i seguenti commi:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

CHE detto termine è stato più volte prorogato a seguito della comparsa dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19.

CHE la Legge n° 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse a decorrere dal 1° Luglio c.a. dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

VISTI

- a) il comma 4 dell'art.107 del D.L.n° 18 del 17/3/2020 convertito in Legge il 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha differito il termine per la determinazione delle tariffe della TARI al 30 giugno 2020 (attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 -bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 aprile.
- b) il comma 5 dell'art.107 del D.L.n° 18 del 17/3/2020 convertito in Legge il 24 aprile 2020, n. 27 con il quale il legislatore ha previsto quanto segue:

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 2020 servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO l'art.138 del D.L.n°34 del 19/5/2020 che ha previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e di conseguenza le norme regolamentari connesse, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (previsto entro il 31/7/2020 con il comma 2 dell'art.107 del D.L.n°18 del 17/3/2020 convertito in Legge il 24 aprile 2020, n. 27) e contestualmente sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24aprile 2020, n. 27, (il termine per la determinazione delle tariffe della TARI al 30 giugno), il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160,(con il quale i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020) e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge27 dicembre 2013, n. 147 sopra riportato.

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) e le delibere n°20 del 05/08/2014, n°03 del 13/04/2017 e n°13 del 29/03/2018 di modifica e di integrazione dello stesso;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata dal COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto è necessario avere maggior tempo a disposizione per applicare il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti e le probabili agevolazioni da concedere alle attività NON domestiche a seguito dell'emergenza COVID-19;

VISTO l'art.18 del Regolamento della TARI il quale prevede che il versamento deve essere effettuato in tre rate e le stesse sono fissate nella delibera di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n°58/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e sono dovuti a titolo di acconto e andranno determinati in misura pari ad una percentuale, stabilita dall'ente locale, della tassa dovuta per l'anno 2019, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 introdotto dall'art.15bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n°58/2019;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. . In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente come stabilito dal nuovo comma 15-ter, (più volte richiamato) del D.L. n. 201/2011 introdotto dall'art.15bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n°58/2019;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

PERTANTO ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.L.n°18 del 17/3/2020 convertito in Legge il 24 aprile 2020, n. 27 il quale ha disposto che *I comuni possono approvare le tariffe della TARI per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 2020 servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

PRESO ATTO di quanto sopra ;

RITENUTO di approvare le tariffe per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, come da prospetto allegato che forma parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

CONSIDERATA la grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di venire incontro alle difficoltà finanziarie delle attività economiche (Utenze Non domestiche) mediante il pagamento nella misura del 50% di quanto dovuto posticipandone, altresì, il termine.

STABILIRE che il versamento deve essere effettuato in tre rate per le utenze domestiche con le seguenti scadenze: 30 Luglio 2020, 30 Settembre 2020 e 30 Novembre 2020 (ogni singola rata è pari al 33,33%), e l'eventuale conguaglio sarà emesso a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario della Tari 2020. Mentre per le utenze **NON domestiche** il versamento deve essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze: 30 Settembre 2020 (pari al I° acconto del 25%) e 30 Novembre 2020 (pari al II° acconto del 25%), mentre il saldo/conguaglio sarà calcolato con le nuove tariffe a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario 2020, e tenuto conto di eventuali agevolazioni COVID-19 risultanti dal medesimo piano.

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della TARI ;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le Tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la **lettera A)**;

4) di incaricare il Responsabile TARI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera e predisporre gli avvisi ai contribuenti come di seguito : **per le utenze domestiche** il versamento deve essere effettuato in tre rate con le seguenti scadenze: 30 Luglio 2020, 30 Settembre 2020 e 30 Novembre 2020 (ogni singola rata è pari al 33,33%), e l'eventuale conguaglio sarà emesso a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario della Tari 2020.. Mentre per le utenze **NON domestiche** il versamento deve essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze: 30 Settembre 2020 (pari al I° acconto del 25%) e 30 Novembre 2020 (pari al II° acconto del 25%), mentre il saldo/conguaglio sarà calcolato con le nuove tariffe a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario 2020, e tenuto conto di eventuali agevolazioni COVID-19 risultanti dal medesimo piano;

5) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dal comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 introdotto dall'art.15bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n°58/2019;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Agropoli, ____/06/2020

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il Funzionario dell'Area
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

il Presidente del Consiglio introduce il diciassettesimo punto all'o.d.g. "APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020";

Relaziona sulla proposta l'ass. Mutalipassi e ne chiede l'approvazione.

Intervengono i consiglieri di minoranza Abate e Pesca preannunciando il loro voto di astensione.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :11 (alle ore 19.02 è entrato in aula il cons. Framondino e alle ore 21.03 è uscito il cons. Buonora);

favorevoli : 8;

contrari : nessuno;

astenuti : 3 Abate, Botticchio e Pesca;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Giuseppe Di Filippo)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 08.07.2020

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 08.07.2020

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo